



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0093/TFNSD-2026-2027

Registro procedimenti n. [REDACTED]

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Monica Coscia - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Francesco Ranieri - Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. [REDACTED], nei confronti del sig. [REDACTED], la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con il deferimento n. 4372/1107/pf 25-26/GC/cb contestava a carico:

– del sig. [REDACTED] all'epoca dei fatti Arbitro Benemerito e Osservatore Arbitrale della Sezione A.I.A. di [REDACTED], la “violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a), b) e c), del Regolamento dell'A.I.A. e dagli artt. 3, 5, 6.1 e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento dell'A.I.A., per avere lo stesso, in occasione della gara valida per il campionato di terza categoria [REDACTED] – [REDACTED] [REDACTED] del 19.04.2026 in programma a [REDACTED] [REDACTED] per la quale era stato designato quale osservatore arbitrale, abusando del potere derivante dal predetto suo ruolo, posto in essere comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale e non verbale nei confronti dell'arbitro effettivo [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] della Sezione A.I.A. di [REDACTED]. In particolare: I) all'interno dello spogliatoio dell'impianto sportivo di [REDACTED] [REDACTED] stringeva con la sua mano, palpeggiandolo, il sedere dell'A.E. sig. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e contestualmente spostava la mano lungo il fianco dello stesso arbitro nel tentativo di toccare i suoi genitali, condotta quest'ultima che non si realizzava per la repentina reazione del medesimo sig. [REDACTED]. II) successivamente, dopo essere rientrato nello spogliatoio unitamente ad un calciatore della squadra ospitante, il sig. [REDACTED] insisteva, nonostante le resistenze dell'A.E. sig. [REDACTED] affinché entrambi consumassero un bicchiere di birra e, nell'occasione, gli diceva testualmente “io non dirò che hai bevuto la birra ma tu non dirai che ti ho toccato il sedere”; III) Infine, la sera stessa del 19.04.2025 il sig. [REDACTED] provvedeva ad inviare sull'utenza del sig. [REDACTED] [REDACTED] dei messaggi tramite WhatsApp tra i quali uno del seguente testuale tenore “anche se non ti ho visto in campo già nello spogliatoio mi hai quasi convinto. Il fisico è rilevante. Se devo dirla tutta anche il culo, manca solo una cosa da verificare...”, messaggio che successivamente il sig. [REDACTED] cancellava al fine di evitare che il sig. [REDACTED] potesse inviarli a qualcuno. Con le aggravanti di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), d), e) ed i) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere il sig. [REDACTED] agito con abuso del potere derivante dal suo ruolo di osservatore arbitrale, per aver agito per motivi abietti, per aver tentato di inquinare le prove o, comunque, di assicurarsi l'impunità mediante la cancellazione del messaggio indicato al punto III) e per aver commesso la condotta di cui al punto II) al fine di occultare la condotta di cui al punto I).”

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine da una nota del 23.04.2026 con la quale la Segreteria dell'A.I.A. ha trasmesso alla Procura Federale quanto ricevuto dal Presidente della Sezione A.I.A. di [REDACTED], contenente la segnalazione che l'arbitro effettivo sig. [REDACTED] aveva inviato al Vicepresidente della predetta Sezione A.I.A. in data 21.04.2026.

Riferisce la Procura che il sig. [REDACTED] aveva trasmesso tramite l'applicazione WhatsApp uno screenshot di conversazione e un messaggio vocale, nei quali riferiva circostanze che, secondo il racconto del giovane associato, si sarebbero verificate in occasione della sua più recente gara. In particolare, l'arbitro segnalava che avrebbe subito comportamenti non richiesti e ritenuti inappropriati da parte dell'osservatore arbitrale sig. [REDACTED]; tali condotte sarebbero consistite in contatti fisici non richiesti, espressioni verbali a sfondo sessuale e successivi messaggi inviati dopo la gara con contenuti analoghi.

In data 4.05.2026, ad integrazione della segnalazione, perveniva alla Procura una ulteriore nota dalla Segreteria dell'A.I.A. che



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ogni caso ho detto che avrei valutato e che comunque sapevo che la valutazione positiva del [REDACTED] [REDACTED] come arbitro con era una cosa nuova”.

Il sig. [REDACTED] inoltre – secondo quanto riportato dalla Procura - in sede di propria audizione del 12.06.2026, oltre a confermare le dinamiche fattuali dei contatti preliminari alla gara avuti con il sig. [REDACTED] e dell’accompagnamento di quest’ultimo nei tragitti di andata e ritorno dall’impianto sportivo, riferiva quanto segue: *“Ho accompagnato l’arbitro nello spogliatoio e gli ho detto di cambiarsi come se la partita dovesse essere disputata e poi sono uscito e ho aspettato fuori lo stesso. Preciso che come sempre non sono stato presente mentre l’arbitro si cambiava. ... Siccome avevo visto che l’arbitro aveva una struttura fisica importante perché alto e robusto sulle gambe e nel sedere ho consigliato allo stesso di andare in palestra per snellire le gambe e il sedere. ... Il sig. [REDACTED] è poi uscito e mi ha detto: “Lo vedi che non ho il culo grosso?”. Ed io per smorzare la situazione gli ho dato una pacca nel sedere e gli ho detto “Tutto ok, andiamo nel terreno di gioco così ti do alcuni consigli”. ... Alcuni giocatori hanno portato delle birre per loro e visto che eravamo lì ci hanno offerto la birra ed io e il [REDACTED] [REDACTED] abbiamo accettato un bicchiere piccolo di plastica per ciascuno. Dopodiché siamo andati in macchina per rientrare a casa. Durante il tragitto ho chiamato, non ricordo se il Presidente di sezione o il sig. [REDACTED] per comunicare che la gara non si era disputata e che avevo avuto una buona impressione del [REDACTED] [REDACTED]. Preciso che la chiamata è avvenuta alla presenza dell’arbitro che era in macchina con me e si è conclusa con i saluti. ... Preciso che comunque a mio avviso detto arbitro va seguito e rivisto. Questa considerazione ricordo di averla fatta in occasione della telefonata intercorsa alla presenza dell’arbitro durante il tragitto di ritorno e di cui ho già riferito ... Domanda: Risulta che Lei nell’occasione della birra avrebbe detto al [REDACTED] [REDACTED] “io non dirò che tu hai bevuto una birra ma tu non dirai che ti ho toccato il sedere” Risposta: “Sì è vero e ci siamo fatti anche una risata sopra. Preciso che non si trattava di un ricatto”.*

Quanto, infine, ai messaggi inviati al giovane arbitro nella chat WhatsApp più volte menzionata, riferisce la Procura che il sig. [REDACTED] riconosceva la paternità di quelli a lui riferibili, ivi inclusi i messaggi *“Anche se non ti ho visto in campo già nello spogliatoio mi hai quasi convinto. Il fisico è rilevante. Se devo dirla tutta anche il culo manca solo una cosa da verificare...”* e *“Va be se non ci arrivi in campo, poi se insisti chiudo gli occhi e 8,60 te lo scrivo lo stesso”*, sia pur riconducendo gli stessi a “goliardia”, e confermava di aver eliminato alcuni messaggi *“in quanto non sapevo come il sig. Fazio poteva interpretarli e per evitare che lo stesso potesse inviarli a qualcuno”.*

Questi gli atti istruttori di maggior rilievo ad avviso della Procura: – segnalazione della segreteria dell’A.I.A. del 23.04.2026, con relativi allegati; – integrazione della segreteria dell’A.I.A. del 04.05.2026, con relativi allegati; – audizione del 14.05.2026 del sig. [REDACTED], con documentazione allegata; – audizione del 25.05.2026 del sig. [REDACTED], con documentazione allegata; – audizione del 12.06.2026 del sig. [REDACTED], con documentazione allegata.

Sulla base degli elementi acquisiti, la Procura, ritenuta l’attendibilità delle dichiarazioni dell’arbitro e la loro coerenza anche alla luce delle ulteriori dichiarazioni acquisite dal Presidente della locale sezione arbitrale e dal deferito stesso, nonché dai messaggi riportati, riteneva provata la responsabilità del Prado in relazione ai comportamenti descritti nell’atto di deferimento.

Seguiva la notifica del deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l’udienza di discussione del 29 settembre 2026.

Il dibattimento

All’udienza del 27 ottobre 2026, a seguito di rinvio su richiesta del deferito disposto all’udienza del 29 settembre, hanno presenziato l’avv. Nicola Pagnotta per la Procura e l’avv. Salvatore Pennica per il deferito, nonché lo stesso deferito [REDACTED].

La Procura Federale, nel riesaminare l’atto di deferimento, ha chiesto l’accoglimento dello stesso, con condanna del sig. [REDACTED] a 5 (cinque) anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Il deferito, dopo ampia discussione personale, nonché il proprio difensore, hanno respinto le accuse.

La decisione

Il Tribunale ritiene che sussista la responsabilità del deferito per i plurimi comportamenti a questi contestati dalla Procura.

1) Assumono preliminarmente valenza probatoria dell’accaduto, le dichiarazioni dettagliatamente riferite dal giovane arbitro sig. [REDACTED], sia in sede di esposto quanto in sede di audizione avanti alla Procura.

In particolare, nel corso della propria audizione del 14.05.2026, egli, nel descrivere la designazione per la gara [REDACTED] [REDACTED] e le dinamiche organizzative che hanno condotto al suo accompagnamento da parte dell’Osservatore Arbitrale designato per la medesima partita, sig. [REDACTED], nei tragitti di andata e ritorno dall’impianto sportivo, ha confermato sotto tutti gli aspetti quanto oggetto di contestazione da parte della Procura.

Segnatamente l’arbitro ha, come già riportato, e che per la rilevanza si riporta nuovamente ha reso le seguenti dichiarazioni: *“ ... Siamo poi saliti in macchina e ci siamo diretti nella località della gara. Per quasi tutto il tragitto di andata non abbiamo parlato perché io ero impegnato con il telefono mentre in prossimità dello stadio il [REDACTED] mi ha dato qualche consiglio sulla gara e poi ricordo perfettamente che il sigl [REDACTED] [REDACTED] i ha detto: “Sono curioso di sapere se il tuo sedere è morbido o duro?”. Sul momento*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

non ho dato peso a questa cosa e mi sono limitato a sorridere. Entrati all'interno dello stadio abbiamo incontrato la squadra di casa che ci ha comunicato che la squadra ospite non si sarebbe presentata. Poi io e il sig. [REDACTED] siamo andati nello spogliatoio dell'arbitro e mi ha detto testualmente: "quindi questo sedere è duro o morbido, controlliamo". Io ho nuovamente sorriso e lui ha messo la mano fuori dal pantalone sul mio sedere e lo stringeva palpeggiandolo per qualche secondo e poi ha spostato piano piano la sua mano sul mio fianco andando verso i miei genitali ed io in quel momento gli ho tolto la mano comprendendo le reali intenzioni e che non stava scherzando. Gli ho detto che mi sarei cambiato e siccome lui continuava a sostare all'interno dello spogliatoio gli ho chiesto di uscire e lui lo ha fatto. Dopo che mi sono cambiato per il riscaldamento ho aperto la porta e dentro lo spogliatoio sono entrati un giocatore della squadra di casa e il sig. [REDACTED] il giocatore ci ha offerto una birra, io ho rifiutato mentre il sig. [REDACTED] ha accettato ed ha insistito perché io bevessi un bicchiere di birra. Alla fine io ho accettato e lui mi ha detto testuali parole: "io non dirò che hai bevuto la birra ma tu non dire che ti ho toccato il sedere". Abbiamo effettuato l'ispezione del campo, ho fatto il riconoscimento, sono andato nello spogliatoio per cambiarmi, lui è rimasto fuori. Poi siamo andati in macchina per ritornare a casa. Nel tragitto di ritorno lui mi ha chiesto se volevamo fermarci in un bar per offrirci qualcosa ma io ho rifiutato. Ho detto di no sebbene lui stesse insistendo. Poi il sig. [REDACTED] mi ha chiesto se ero fidanzato ed io ho risposto che mi ero lasciato da poco, lui mi ha detto che con il fisico che ho ne avrei trovate quante ne volevo. Poi il sig. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] chiamato sia il Presidente della Sezione di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] che il sig. [REDACTED] chiedendo se vi era la possibilità di essere designato per un'altra gara poiché quella non si era disputata e quindi avere la possibilità di potermi rivalutare. Io non ho sentito la risposta dei due interlocutori e lui mi ha detto che avrebbero verificato se era possibile. Aggiungo che durante il tragitto di ritorno ma non ricordo quando il sig. [REDACTED] mi ha detto che solitamente come voto massimo da 8,50 mentre per alcuni ragazzi particolari da 8,60 ed io ho pensato che stesse alludendo al fatto che da 8,60 a chi ricambia le sue attenzioni. Per me il suo discorso era una chiara allusione a quello che ho appena detto. Alle ore 17.00 circa, siamo arrivati sotto casa del sig. [REDACTED] [REDACTED], siamo scesi dalla macchina e ci siamo salutati con una stretta di mano. Successivamente alle ore 17.42 il sig. [REDACTED] ha iniziato ad inviarmi dei messaggi su WhatsApp, ricordo esattamente che il primo messaggio era il seguente: "sono lieto di aver conosciuto una persona speciale come te", messaggio che il sig. [REDACTED] ha poi cancellato ed ho risposto: "grazie mille, lo stesso per me" e poi ci sono altri due messaggi eliminati dal sig. [REDACTED] di cui non ricordo il contenuto ai quali ho risposto: "grazie mille". Quindi ci sono altri tre messaggi che descrivono i criteri generali per l'assegnazione dei voti 8,40, 8,50 e 8,60, ed io ho risposto: "Grazie mille, utilissimo". Poi mi ha inviato i seguenti ulteriori messaggi: "secondo me il tuo voto medio è 8,50 e poi scendere sotto solo se vai in confusione", "8,60 i commissari difficilmente lo mettono ma secondo me lo vali tutto". Poi ci sono altri tre messaggi cancellati dei quali però all'epoca sono riuscito a fare degli screenshot che ho inviato insieme all'audio come ho già detto, i messaggi sono i seguenti: "Anche se non ti ho visto in campo già nello spogliatoio mi hai quasi convinto. Il fisico è rilevante. Se devo dirla tutta anche il culo manca solo una cosa da verificare...". "Emoticon faccina che ride con le lacrime", "va bè se non ci arrivi in campo, poi se insisti chiudo gli occhi è 8,60 te lo scrivo lo stesso". Questo era l'ultimo messaggio delle ore 18.30 ... Preciso che il momento in cui mi sono sentito molto a disagio è quando il sig. [REDACTED] ha provato ad avvicinare la sua mano per toccarmi i genitali".

Inoltre, risulta che il sig. [REDACTED], in sede di audizione, ha altresì riconosciuto gli screenshot che ritraggono il contenuto della chat intercorsa con il [REDACTED] sia prima che dopo la cancellazione di alcuni messaggi, prima riportati, con l'importante precisazione che detta cancellazione è stata effettuata dal suo interlocutore odierno deferito.

La descrizione di tali fatti proveniente dalla persona offesa, che, in ragione dell'assenza di conflitto di interessi ed in particolare di rapporti di inimicizia tra il dichiarante ed il deferito, in considerazione della natura dettagliata e precisa del modo con il quale i fatti sono stati riportati, e della loro coerenza anche alla luce dell'immediata segnalazione dell'accaduto al Presidente della sezione AIA di [REDACTED] e dei messaggi WhatsApp inoltrati dal deferito alla persona offesa e dal primo parzialmente cancellati, depone nel senso di considerare attendibili le su esposte dichiarazioni in conformità alla pacifica giurisprudenza, anche della Corte Federale d'Appello, a mente della quale in siffatte circostanze può ritenersi raggiunta una adeguata prova dell'accaduto anche basandosi sulle sole dichiarazioni della persona offesa ("il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni...a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto", CFA n. 58 2023/2024; e di recente CFA n. 49/2026/2027).

2) Il quadro probatorio trova, peraltro, riscontro anche considerando le ulteriori prove offerte dalla Procura, avuto riguardo alle dichiarazioni del Presidente della Sezione A.I.A. di [REDACTED] sig. [REDACTED], alle stesse dichiarazioni rese in sede di audizione dal deferito sig. [REDACTED] e agli screenshot della chat WhatsApp intercorsa dall'arbitro con il sig. Prado.

Quanto alle dichiarazioni del designatore della locale sezioni arbitri, il Vicepresidente della Sezione A.I.A. di [REDACTED], emerge che il sig. [REDACTED] nel corso della propria audizione del 25.05.2026, oltre a confermare le dinamiche relative alla designazione e all'accompagnamento del sig. [REDACTED] da parte del Sig. [REDACTED] nonché la telefonata ricevuta da quest'ultimo come riferito dalla Procura, ha dichiarato che: "... Il giorno della gara subito dopo di essa, che se non erro non si è disputata o forse si è giocata per pochi minuti, ho ricevuto una telefonata dal signor [REDACTED] [REDACTED] che mi ha detto che si era trovato di fronte ad un arbitro, il signor [REDACTED] di bell'aspetto, intelligente, di quelli svegli e che durante il riscaldamento gli era parso dal fisico imponente e che a suo avviso era un arbitro che secondo lui se avesse disputato la gara sarebbe stato valutabile con un 8,60 e poi mi ha chiesto se l'arbitro poteva essere nuovamente designato e se poteva essere sempre lui a visionarlo. Questa telefonata e il suo contenuto mi hanno stranito in quanto non è consono e usuale per un osservatore proporsi esplicitamente per una visionatura. In ogni caso ho



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

detto che avrei valutato e che comunque sapevo che la valutazione positiva del signor [REDACTED] come arbitro non era una cosa nuova". Anche tali dichiarazioni, oltre a confermare l'immediato interessamento da parte della persona offesa, depongono nel senso di un comportamento non giustificabile del deferito atteso che egli manifestava, come precisato dal designatore, un insolito interesse a volere visionare nuovamente la parte offesa.

3) In relazione, inoltre, alle dichiarazioni rese dal sig. [REDACTED], lo stesso in sede di propria audizione del 12.06.2026, oltre a confermare, come correttamente esposto dalla Procura, le dinamiche fattuali dei contatti preliminari alla gara avuti con il sig. [REDACTED] e dell'accompagnamento di quest'ultimo nei tragitti di andata e ritorno dall'impianto sportivo, ha riferito quanto segue: *"Ho accompagnato l'arbitro nello spogliatoio e gli ho detto di cambiarsi come se la partita dovesse essere disputata e poi sono uscito e ho aspettato fuori lo stesso. Preciso che come sempre non sono stato presente mentre l'arbitro si cambiava. ... Siccome avevo visto che l'arbitro aveva una struttura fisica importante perché alto e robusto sulle gambe e nel sedere ho consigliato allo stesso di andare in palestra per snellire le gambe e il sedere. ... Il sig. [REDACTED] è poi uscito e mi ha detto: "Lo vedi che non ho il culo grosso?". Ed io per smorzare la situazione gli ho dato una pacca nel sedere e gli ho detto "Tutto ok, andiamo nel terreno di gioco così ti do alcuni consigli". ... Alcuni giocatori hanno portato delle birre per loro e visto che eravamo lì ci hanno offerto la birra ed io e il [REDACTED] abbiamo accettato un bicchiere piccolo di plastica per ciascuno. Dopodiché siamo andati in macchina per rientrare a casa. Durante il tragitto ho chiamato, non ricordo se il [REDACTED] o [REDACTED] o [REDACTED] o [REDACTED] comunicare che la gara non si era disputata e che avevo avuto una buona impressione del sig. [REDACTED]. Preciso che la chiamata è avvenuta alla presenza dell'arbitro che era in macchina con me e si è conclusa con i saluti. ... Preciso che comunque a mio avviso detto arbitro va seguito e rivisto. Questa considerazione ricordo di averla fatta in occasione della telefonata intercorsa alla presenza dell'arbitro durante il tragitto di ritorno e di cui ho già riferito ... Domanda: Risulta che Lei nell'occasione della birra avrebbe detto al [REDACTED] "io non dirò che tu hai bevuto una birra ma tu non dirai che ti ho toccato il sedere" Risposta: "Sì è vero e ci siamo fatti anche una risata sopra. Preciso che non si trattava di un ricatto".*

Dal tenore delle dichiarazioni emerge, con coerenza probatoria, che il deferito ha ammesso di aver accompagnato nello spogliatoio il sig. [REDACTED], e di aver commentato il suo aspetto fisico facendo riferimenti al suo sedere, di avergli dato una pacca sul sedere e di aver detto la frase *"io non dirò che tu hai bevuto una birra ma tu non dirai che ti ho toccato il sedere"*,

Così come, nella medesima audizione, ha riconosciuto la paternità del messaggio *"Anche se non ti ho visto in campo già nello spogliatoio mi hai quasi convinto. Il fisico è rilevante. Se devo dirla tutta anche il culo manca solo una cosa da verificare..."* e ha confermato di aver eliminato alcuni messaggi *"in quanto non sapevo come il sig. [REDACTED] poteva interpretarli e per evitare che lo stesso potesse inviarli a qualcuno"*.

Si tratta di affermazioni che comprovano il riprovevole comportamento del deferito a sfondo sessuale, sia verbale che fisico, che non possono trovare giustificazione, come affermato dallo stesso in sede di audizione e nella memoria difensiva, nella "goliardia", atteso che, così opinando, non si potrebbe fra l'altro comprendere perché egli avrebbe chiesto di non riferire quanto accaduto al sig. [REDACTED] prima che iniziasse la partita poi non disputata e perché avrebbe proceduto a cancellare alcuni messaggi, tra cui quelli prima riportati, se non temendone le conseguenze.

4) Quanto, infine, ai messaggi, essi, come predetto, sono del seguente tenore: *"Anche se non ti ho visto in campo già nello spogliatoio mi hai quasi convinto. Il fisico è rilevante. Se devo dirla tutta anche il culo manca solo una cosa da verificare..."*. *"Emoticon faccina che ride con le lacrime"*.

Dalla loro semplice lettura emerge all'evidenza un comportamento a sfondo chiaramente sessuale, del tutto ingiustificabile. Essi assumono ancor più valenza probatoria in considerazione del fatto che il deferito, come ammesso dal deferito medesimo e confermato anche dalla parte offesa che ne ha conservato gli screenshot, ha provveduto alla loro cancellazione così manifestando consapevolezza della loro gravità e delle possibili conseguenze anche disciplinari.

In sintesi, le condotte ascritte al deferito debbono ritenersi adeguatamente provate alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, dei messaggi cancellati dallo stesso deferito, di quanto riferito dal designatore arbitrale, nonché delle stesse ammissioni del deferito. Dette condotte debbono ritenersi di rilevante gravità perché, oltre ad essere state adottate dal deferito nell'esercizio dell'attività di osservatore mandatagli abusando del suo ruolo, sono state attuate con modalità tali da ledere all'evidenza la dignità e l'integrità morale della persona offesa, nonché da compromettere il decoro e l'immagine dell'Associazione Italiana Arbitri.

Sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. sull'obbligo di lealtà, correttezza e probità, la violazione dell'art. 42 del Regolamento AIA, commi 1, 2 e 3, lett. a, b, e c, che impone a tutti gli arbitri associati precisi doveri di lealtà, correttezza e trasparenza, durante e fuori dalle gare, e degli artt. 3, 5 e 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento dell'A.I.A., che obbligano gli associati a mantenere una condotta irreprensibile, improntata a criteri di assoluta terzietà, imparzialità e probità sportiva, e di uniformare i propri comportamenti ai canoni di assoluta educazione, dignità e rispetto nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo (nella specie i colleghi), anche in considerazione dell'art. 6.7, che qualifica come colpa grave e inaccettabile qualsiasi comportamento caratterizzato da molestie per motivi legati al sesso volto a violare la dignità della persona.

In ordine al *quantum* della sanzione il Tribunale, esaminati i fatti, ritiene congrua la sanzione indicata nel dispositivo, considerata anche la sussistenza delle aggravanti dell'aver agito per motivi abietti (riprovevoli comportamenti a sfondo sessuale non desiderati), di aver tentato di assicurarsi l'impunità mediante la cancellazione delle prove (messaggi), e di aver tentato di occultare la condotta in occasione della gara poi non disputata con la espressa richiesta alla persona offesa di non riferire l'accaduto (art. 14, comma 1, lett. a, e, i, del C.G.S.).



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. [REDACTED] la sanzione di anni 3 (tre) di inibizione.

IL RELATORE
Angelo Venturini

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 29 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai